

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 212/2019**del 27 settembre 2019****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/17]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprololo, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat, olio di cipolla, tiacloprid e valifenalato in o su determinati prodotti, come rettificato dalla GU L 109 del 24.4.2019, pag. 28 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/58 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di linuron in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- **32019 R 0050:** Regolamento (UE) 2019/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2019 (GU L 10 del 14.1.2019, pag. 8), come rettificato dalla GU L 109 del 24.4.2019, pag. 28,
- **32019 R 0058:** Regolamento (UE) 2019/58 della Commissione, del 14 gennaio 2019 (GU L 12 del 15.1.2019, pag. 1)."

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- **32019 R 0050:** Regolamento (UE) 2019/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2019 (GU L 10 del 14.1.2019, pag. 8), come rettificato dalla GU L 109 del 24.4.2019, pag. 28,
- **32019 R 0058:** Regolamento (UE) 2019/58 della Commissione, del 14 gennaio 2019 (GU L 12 del 15.1.2019, pag. 1)."

⁽¹⁾ GU L 10 del 14.1.2019, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 12 del 15.1.2019, pag. 1.

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2019/50, rettificato dalla GU L 109 del 24.4.2019, pag. 28, e del regolamento (UE) 2019/58 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.